

R.I. n. 3794 dell'1 agosto 2016

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
IL VICEDIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, recante il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111, concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto direttoriale n. 47010/giochi/SCO del 28 dicembre 2009, "Misure per la regolamentazione delle scommesse a quota fissa sistemistiche", con cui sono stati, tra l'altro disciplinati la posta unitaria di gioco per le scommesse sistemistiche e le caratteristiche della ricevuta di partecipazione delle scommesse a quota fissa;

Ritenuto opportuno introdurre modifiche alle modalità d'offerta del gioco in ragione delle mutate esigenze dei consumatori anche al fine di migliorare la competitività dei giochi offerti da ADM nei confronti dell'offerta irregolare o illegale;

Determina:

Articolo 1

1. Al decreto direttoriale n. 47010/giochi/SCO del 28 dicembre 2009, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) nell'articolo 2, comma 3, le parole «superiore a 20» sono sostituite dalle parole «superiore a 30»;
 - b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«1. L'importo minimo di ogni biglietto giocato non può essere inferiore a 2 euro. Per le sole scommesse sistemistiche, ciascun concessionario potrà stabilire la posta unitaria di gioco tra un minimo di euro 0,05 e suoi multipli e un massimo di euro 0,25.

2. Il costo della scommessa sistemistica è pari alla somma degli importi scommessi su ciascuna delle scommesse che la compongono.».

2. Nell'allegato 2 "La scommessa sportiva - Ricevuta di partecipazione", paragrafo 6.2.2, il periodo "sono ammessi fino a 20 elementi di scommessa riferiti ad avvenimenti diversi" è sostituito dal seguente "sono ammessi fino a 30 elementi di scommessa riferiti ad avvenimenti diversi".
3. Le disposizioni del presente provvedimento trovano applicazione a decorrere dal settimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che tiene luogo della pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 27 luglio 2016

IL VICEDIRETTORE
Alessandro Aronica

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del
D.lgs. n. 39 del 1993